

COMUNE DI REGGELLO

STATUTO

Approvato con deliberazione consiliare n.183 del 7.10.1991 come successivamente modificato ed integrato con deliberazioni consiliari: n.10 del 24.1.1992, n.94 del 19.9.1993, n.27 del 27/3/1998, n.41 del 7.5.1998, n.50 del 12.6.1998, n.51 del 30.3.2000, n.58 del 18.5.2000, n.104 del 30.11.2001 e **n.52 del 9.5.2008.**

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Autonomia del Comune

1. La comunità locale reggellese, soggetto di autonomia riconosciuta dalla Costituzione della Repubblica Italiana, costituisce un ente, denominato "Comune di Reggello" per la cura dei propri interessi e per la promozione del proprio sviluppo.

2. Il Comune rappresenta la propria comunità, la quale si autogoverna con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto.

Art. 2 – Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico della propria comunità ispirandosi ai valori della Costituzione Italiana e ai principi esplicitati nella dichiarazione universale dei diritti dell'uomo secondo la quale il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo consiste nel riconoscimento della dignità di ogni essere appartenente alla famiglia umana.

2. Ribadisce il valore insostituibile della Pace Universale e si impegna a favorire occasioni di incontro, di confronto, di dialogo tra diverse realtà politiche, sociali, culturali, religiose ed etniche.

3. Valorizza la funzione di promozione sociale e di servizio perseguita da libere associazioni di ogni ispirazione ideale, religiosa, culturale ed etnica, costituite senza scopo di lucro ed aventi finalità sociali, culturali, scientifiche, educative, sportive, ricreative, turistiche, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico ed artistico.

4. Attua nella propria azione amministrativa i principi di trasparenza, buon andamento ed imparzialità, nonché di economicità ed efficacia.

5. Organizza la propria attività in modo da garantire la partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alle scelte politiche della comunità.

6. Concorre alla realizzazione di un sistema di assistenza e sicurezza sociale, in collaborazione con le istituzioni pubbliche e le associazioni di

volontariato, rivolto in particolare alla tutela degli inabili e dei portatori di handicap, della sicurezza dell'ambiente e dei luoghi di lavoro, dei tossicodipendenti, degli anziani e dell'infanzia.

7. Assicura alla famiglia, che riconosce come soggetto sociale, la possibilità di adempiere ai compiti previsti dall'ordinamento giuridico nel rispetto della parità fra i sessi.

8. Promuove un equilibrato sviluppo socio-economico del territorio nel suo complesso, sia garantendone l'integrità e la corretta utilizzazione anche attraverso il patrimonio comunale nonché valorizzando le caratteristiche sociali, culturali e produttive di ciascuna frazione.

9. In applicazione del principio di sussidiarietà e nell'esercizio delle proprie funzioni, il Comune riconosce, favorisce e sostiene ogni iniziativa autonoma dei singoli cittadini, delle famiglie, delle organizzazioni di volontariato e delle formazioni sociali tutte, impegnandosi con esse ad esercitare quelle attività ed a gestire quei servizi che i corpi intermedi della società non sono motivatamente in grado di svolgere.

Art. 3 - Programmazione e forme di cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione Toscana, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel proprio territorio.

3. I rapporti con gli altri Comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di cooperazione, equiordinazione, complementarietà e sussidiarietà, tra le diverse sfere di autonomia.

4. Il Comune persegue le finalità e i principi della "Carta europea delle autonomie locali" adottata a Versailles nel 1954 dal Consiglio dei Comuni d'Europa e nell'ottobre 1985 dal Consiglio d'Europa, con la quale la valorizzazione delle autonomie territoriali è collegata al processo di unificazione dell'Europa.

5. A questo fine opera per favorire i processi di integrazione politico-istituzionale della Comunità Europea, anche tramite forme di cooperazione, di scambi e di gemellaggi con altri enti territoriali nei modi stabiliti dal regolamento.

Art. 4 - Territorio e sede comunale

1. La circoscrizione del Comune è costituita dalle seguenti frazioni:
Reggello (Capoluogo)

- Cancelli
- Cascia
- I Ciliegi
- Donnini
- Sant'Ellero
- Leccio
- Matassino
- Montanino
- Pietrapiana

- San Clemente
- S. Donato in Fronzano
- Tosi
- Saltino
- Vallombrosa
- Vaggio/La Canova

riconosciute dalla comunità.

2. Il territorio del Comune si estende per Kmq. 121 e confina con i comuni di: Figline Valdarno / Pian di Scò / Incisa Valdarno / Rignano sull'Arno / Pelago / Montemignaio / Castel San Niccolò.

3. Il Palazzo Civico, sede comunale, è ubicato in Reggello che è il Capoluogo.

Gli uffici comunali possono avere sedi distaccate fuori dal Capoluogo.

4. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale.

Per particolari esigenze il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

5. La modifica della delimitazione delle frazioni può essere disposta dal Consiglio Comunale.

Art. 5 - Albo Pretorio

1. Un apposito spazio del Palazzo Civico è destinato ad "Albo Pretorio" per la pubblicazione di atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un Messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

Art. 6 - Stemma e gonfalone

1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome "Comune di Reggello" e con lo stemma concesso con Decreto del Capo del Governo in data 20 febbraio 1935.

2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, o suo delegato, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con Regio Decreto in data 21 dicembre 1936

3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I - ORGANI DEL COMUNE

Art. 7 – Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco.
2. Le attribuzioni ed i rapporti tra gli organi sono stabiliti dalla legge e dal presente Statuto.

CAPO II - CONSIGLIO COMUNALE

Art. 8 - Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale è espressione della comunità locale che lo elegge riunita in corpo elettorale, secondo la disciplina stabilita dalla legge.

2. Il Consiglio, in virtù della sua funzione di rappresentanza della comunità è titolare del potere di indirizzo politico e amministrativo e del potere di controllo.

3. Il Consiglio esprime l'indirizzo politico-amministrativo in atti quali mozioni, risoluzioni, ordini del giorno, direttive contenenti obiettivi, principi e criteri informativi delle attività dell'Ente. Indirizza altresì l'attività dell'Ente con atti fondamentali di carattere normativo e programmatico.

4. Il Consiglio esercita la funzione di controllo mediante:

- a) interrogazioni e interpellanze,
- b) costituzione di commissioni speciali di indagine,
- c) esame e controllo dei conti consuntivi con le modalità di cui al regolamento di contabilità.

5. Il Consiglio Comunale ha competenza sulla adozione degli atti amministrativi fondamentali previsti dalle leggi vigenti.

6. L'esercizio delle suddette funzioni non può essere oggetto di delega.

Art 9 – Presidente del Consiglio Comunale.

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio Comunale , cura la programmazione dei lavori del Consiglio, la formazione dell'ordine del giorno delle riunioni , assicura il collegamento politico istituzionale con il Sindaco ed i gruppi consiliari , coordina le attività delle commissioni consiliari, è garante del rispetto delle norme sul funzionamento del Consiglio.

2. Il Presidente del Consiglio è eletto a scrutinio segreto nella seduta di insediamento , subito dopo la convalida degli eletti , il giuramento del Sindaco e la comunicazione dei componenti della Giunta , a maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio, compreso il Sindaco, nella prima votazione.

3. Qualora nessun Consigliere raggiunga il quorum richiesto alla prima votazione, l'elezione è rinviata a successiva convocazione, da tenersi non prima di tre giorni e non oltre quindici. Dalla seconda votazione è richiesta per l'elezione, la maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.

4. Le cariche di Presidente e Vice Presidente sono incompatibili con quelle di capogruppo consiliare .

5. Il Presidente ed il Vice Presidente possono essere revocati con motivata mozione di sfiducia sottoscritta da almeno due quinti dei componenti ed approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio.

Art. 10 – Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza, impedimento o vacanza. Nel caso di assenza, impedimento o vacanza anche del Vice Presidente, le funzioni del Presidente vengono svolte dal Consigliere anziano.

2. Il Vice Presidente viene eletto a scrutinio segreto con le stesse modalità del Presidente, l'elezione del Vice Presidente avviene successivamente a quella del Presidente.

3. Il Vice Presidente deve rappresentare la parte politica (maggioranza/minoranza) avversa rispetto a quella cui appartiene il Presidente.

Art. 11 – Composizione e durata in carica

1. Le norme relative alla composizione, alla durata in carica, alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità e alla decadenza dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.

2. Il Consiglio rimane in carica sino all'elezione del nuovo, limitandosi dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 12 - Insediamento del Consiglio Comunale

1. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

2. Nella prima seduta il Consiglio deve provvedere nel seguente ordine:

- a) convalida degli eletti
- b) giuramento del Sindaco
- c) comunicazione da parte del Sindaco dei componenti la Giunta Comunale
- d) Elezione del Presidente e del Vice Presidente del Consiglio.

Art. 13 - Dimissioni dei Consiglieri

1. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate in forma scritta al Consiglio; devono essere presentate personalmente e immediatamente assunte al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale della presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo tramite persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Le dimissioni presentate sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

2. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni dalla presentazione delle dimissioni stesse, deve provvedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione risultante dal protocollo dell'Ente.

Art 14 – Decadenza per mancata partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale.

1. Il Consigliere è tenuto alla partecipazione alle sedute del Consiglio Comunale e, qualora ne sia impossibilitato deve darne preventiva comunicazione al Presidente del Consiglio.

2. Il Presidente del Consiglio, nell'ipotesi di assenza del singolo Consigliere a tre sedute consecutive senza che ne sia stata data giustificazione, diffida per iscritto il Consigliere ad intervenire alle sedute dell'organo e, al contempo, ne dà comunicazione alla Conferenza dei Capigruppo. In caso di ulteriore assenza il Presidente richiede cause giustificative al Consigliere assente che è tenuto a presentarle entro 10 giorni dalla data del protocollo della comunicazione.

3. La procedura di decadenza è effettuata dal Presidente del Consiglio. Ove le cause giustificative siano ritenute insufficienti, il Presidente rinvia al Consiglio gli atti per l'eventuale pronuncia di decadenza.

4. Il Consiglio pronuncia la decadenza del Consigliere, esaminati e valutati gli atti, con deliberazione motivata assunta a scrutinio segreto con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l'organo consiliare.

Art. 15 - Prerogative e diritti dei Consiglieri

1. I Consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.

2. Ciascun Consigliere ha diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio.

3. Ciascun Consigliere ha diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione. Il regolamento prevede tempi tassativi entro i quali la Giunta e il Sindaco sono tenuti a rispondere.

4. Ciascun Consigliere ha diritto di ottenere copia dei provvedimenti del Comune, delle Istituzioni e delle Aziende da esso dipendenti e dei relativi atti preparatori.

5. Ciascun Consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato. E' tenuto al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

6. I Consiglieri hanno diritto di esercitare il controllo sugli atti della Giunta con le modalità stabilite dalla legge.

7. Su richiesta di un quinto dei Consiglieri il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio entro il termine non superiore a venti giorni e ad inserire all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.

8. I diritti stabiliti nel presente articolo si esercitano con le modalità previste dal regolamento del Consiglio.

Art. 16 - Pubblicità della situazione patrimoniale ed associativa

1. Il Sindaco, i componenti la Giunta ed i componenti il Consiglio, al momento della elezione o della nomina, e per ogni anno del mandato, sono tenuti a depositare nella Segreteria comunale, entro 60 giorni dalla scadenza del termine annuale per la presentazione della denuncia dei redditi, la propria

situazione reddituale e una dichiarazione da cui risulti la propria situazione associativa e le eventuali partecipazioni societarie, con la indicazione della natura e degli scopi delle associazioni o organizzazioni di appartenenza, con espressa dichiarazione di appartenere o meno a società segrete.

2. Alle dichiarazioni predette sarà data ampia pubblicità mediante le forme di comunicazioni previste garantendo ad ogni cittadino il diritto di consultazione senza particolari formalità.

Art. 17 - Spese per la propaganda elettorale

1. I singoli candidati alla carica di Sindaco e ciascuna lista ammessa alla consultazione elettorale per il rinnovo del Consiglio Comunale devono dichiarare, mediante nota scritta da far pervenire alla Segreteria Generale del Comune all'inizio del procedimento elettorale, la somma preventivamente stanziata per la campagna elettorale.

2. Gli stessi soggetti, nei 30 giorni successivi dalla data delle elezioni devono altresì presentare al predetto ufficio il rendiconto analitico delle spese effettivamente sostenute.

3. I documenti preventivi e consuntivi sono resi pubblici mediante pubblicazione all'Albo pretorio del Comune per la durata di 30 giorni.

Art. 18 - Gruppi Consiliari

1. I Consiglieri si costituiscono in gruppi consiliari, composti da uno o più componenti, secondo le modalità previste nel regolamento, dandone comunicazione al Sindaco.

2. Ai gruppi consiliari sono fornite, attrezzature di supporto, assistenza giuridica, tecnica, amministrativa e risorse finanziarie onde consentire il regolare svolgimento delle loro funzioni, tenendo presenti le esigenze comuni a ciascun gruppo.

3. Il regolamento per il funzionamento del Consiglio disciplina la gestione delle risorse finanziarie per il funzionamento del Consiglio stesso e dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

Art. 19 - Conferenza dei Capigruppo

1. I capigruppo, nominati dai rispettivi gruppi consiliari entro la prima seduta del Consiglio, costituiscono, insieme al Presidente e Vice Presidente del Consiglio Comunale, la conferenza dei capigruppo. Alla Conferenza dei Capigruppo è sempre invitato il Sindaco.

2. Le specifiche attribuzioni e le modalità di funzionamento sono stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale.

3. Ai capigruppo consiliari sono trasmesse in elenco, contestualmente all'affissione all'Albo pretorio, tutte le deliberazioni della Giunta comunale; i relativi testi sono messi a disposizione dei Consiglieri nelle forme previste dal regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale.

4. La conferenza dei capigruppo, considerata a tutti gli effetti commissione consiliare permanente, ha carattere consultivo ed è convocata e presieduta dal

Presidente del Consiglio; essa coadiuva quest'ultimo, con attribuzioni e modalità fissate dal regolamento, nella programmazione dei lavori del Consiglio Comunale.

Art. 20 - Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio esercita le proprie funzioni, anche al fine di perseguire una maggiore efficienza decisionale, avvalendosi di commissioni a carattere permanente o formate per scopi specifici, costituite nel proprio seno e con criterio proporzionale.

2. Il numero delle commissioni, le rispettive materie di competenza, le modalità di funzionamento e le forme di pubblicità sono stabilite nel regolamento del Consiglio Comunale.

3. Alle commissioni è affidato il compito di agevolare e snellire i lavori del Consiglio, svolgendo attività preparatoria in ordine alle proposte di deliberazione ed alle altre questioni sottoposte all'esame del Consiglio.

4. Quando il regolamento lo prevede, il Consiglio, prima di assumere la deliberazione, acquisisce il parere della competente commissione che deve essere reso entro 15 giorni dalla richiesta; in difetto il Consiglio Comunale può prescindere dal parere dandone atto nel provvedimento deliberativo. Nei casi di motivata urgenza il suddetto termine può essere abbreviato da parte del Sindaco.

5. Commissioni speciali possono essere costituite, su proposta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati e con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, con l'incarico di esperire indagini conoscitive o svolgere inchieste su argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del Comune. Possono essere chiamati a farne parte, senza diritto di voto, consulenti e tecnici interni od esterni al Comune. Esse riferiscono al Consiglio Comunale i loro risultati entro il termine indicato dalla deliberazione istitutiva.

6. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento.

7. Il Consiglio Comunale può, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei propri componenti,

8. Istituire apposite commissioni aventi funzioni di controllo o di garanzia. In tal caso la presidenza è attribuita ad un Consigliere di minoranza.

Art. 21 - Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente del Consiglio, cui compete la determinazione della data dell'adunanza e la compilazione dell'ordine del giorno, sentita la conferenza dei capigruppo. In caso di assenza o impedimento del Presidente, la convocazione è effettuata dal Vice-Presidente ed in mancanza di entrambi dal Consigliere anziano.

2. Qualora la convocazione del Consiglio sia richiesta da un quinto dei Consiglieri in carica, la seduta deve aver luogo entro venti giorni dalla formalizzazione della richiesta.

3. Le modalità di convocazione del Consiglio sono stabilite dal regolamento.

Art. 22 - Validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Le sedute del Consiglio Comunale sono valide con la presenza della metà dei Consiglieri assegnati, escluso il Sindaco, tranne i casi in cui la legge e/o il presente Statuto richiedano una maggioranza qualificata. In seconda convocazione la riunione è valida con la presenza di un terzo dei Consiglieri assegnati escluso il Sindaco.

2. Le deliberazioni sono valide quando ottengono la maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui la legge o il presente Statuto richiedano una maggioranza qualificata.

3. Nelle votazioni palesi i Consiglieri che dichiarano di astenersi si computano nel numero dei votanti.

4. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche e nulle si computano per determinare il numero dei votanti. Si computano nel numero dei presenti e non in quello dei votanti i Consiglieri che non prendono parte alla votazione.

5. Nei casi d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti.

Art. 23 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche; il Sindaco provvede ad informare la cittadinanza mediante adeguate forme di pubblicità stabilite dal regolamento.

2. Il regolamento stabilisce altresì i casi in cui il Consiglio Comunale si riunisce in seduta riservata.

3. Qualora vengano iscritti all'ordine del giorno argomenti di particolare rilevanza politico-sociale il Consiglio Comunale può essere convocato - relativamente alla discussione su tali materie - in seduta aperta, alla quale possono prendere parte i cittadini con diritto di parola.

Art. 24 – Votazioni

1. Le votazioni sulle deliberazioni del Consiglio Comunale si svolgono in forma palese, salvo i casi stabiliti dal regolamento.

2. Sono da assumere comunque a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento personale e sulla valutazione dell'azione svolta.

Art. 25 - Mozione di sfiducia e scioglimento del Consiglio Comunale

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di 10 giorni e non oltre 30 giorni dalla sua

presentazione.

3. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

4. Il voto contrario del Consiglio Comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non comporta la dimissione degli stessi.

CAPO III - GIUNTA COMUNALE

Art. 26 - Giunta comunale

1. La Giunta collabora con il Sindaco per l'attuazione del programma di governo approvato dal Consiglio e adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'Ente, nel quadro degli indirizzi, dei programmi ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio.

2. L'attività della Giunta è improntata ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

3. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio Comunale.

4. Gli Assessori possono, con delega del Sindaco essere preposti ai vari rami dell'Amministrazione comunale.

5. La delega attribuisce al delegato le responsabilità connesse alle funzioni con la stessa conferite e può essere revocata in ogni momento dal Sindaco.

6. È Vice-Sindaco l'Assessore cui è attribuita dal Sindaco una delega generale di tutte le funzioni ad esso spettanti.

Art. 27 - Composizione e nomina

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da un numero di assessori fino ad un massimo di sette.

2. Due terzi degli Assessori possono essere nominati dal Sindaco tra i cittadini non Consiglieri in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere.

3. Non possono essere nominati Assessori i candidati alle consultazioni elettorali per il rinnovo del Consiglio Comunale che non abbiano conseguito l'elezione a Consigliere nella legislatura di riferimento.

4. Il Sindaco comunica al Consiglio nella prima riunione successiva all'elezione, la nomina degli Assessori e del Vice-Sindaco,

5. Gli Assessori non Consiglieri possono partecipare alle sedute del Consiglio con facoltà di relazione e parola, ma senza diritto di voto.

Art. 28 - Cause di incompatibilità ed ineleggibilità

1. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

2. Oltre ai casi di incompatibilità previsti al comma 1, non possono

contemporaneamente far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti e i discendenti, l'adottante e l'adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di primo grado.

3. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

Art. 29 - Revoca, dimissioni, decadenza

1. Il Sindaco può procedere alla revoca e sostituzione di uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile.

2. Le dimissioni degli Assessori sono presentate per iscritto al Sindaco ed hanno efficacia dalla loro accettazione.

3. La Giunta decade: in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco. La Giunta rimane in carica fino alla elezione del nuovo Consiglio e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni le funzioni di Sindaco sono svolte dal Vice-Sindaco.

Art. 30 - Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.

2. La modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa con apposito regolamento.

3. In caso di assenza o impedimento del Sindaco presiede il Vice-Sindaco.

4. Possono essere invitati a partecipare ai lavori della Giunta oltre al Direttore Generale, che vi partecipa di norma, anche i Responsabili di Settore o altri dipendenti dell'Ente, qualora si renda necessario per la trattazione di argomenti di comune interesse o specifici.

Art. 31 – Attribuzioni

1. La Giunta collabora con il Sindaco nella amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. Alla Giunta comunale compete l'adozione di tutti gli atti di amministrazione non attribuiti dalla legge e dal presente Statuto alla competenza del Consiglio, del Sindaco, del Segretario, dei dirigenti e dei funzionari.

2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei e i criteri cui dovranno attenersi gli uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive attribuite dalla legge e dallo Statuto.

CAPO IV - IL SINDACO

Art. 32 - Funzioni generali del Sindaco

1. Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di capo dell'amministrazione comunale, rappresenta la comunità locale. Esso è garante, di fronte al Consiglio e alla comunità del rispetto dello Statuto del Comune e dell'osservanza dei regolamenti.

2. Il Sindaco presiede la Giunta e vigila sull'attuazione dei suoi deliberati. Sovrintende al buon funzionamento degli uffici e dei servizi e alla esecuzione degli atti; coordina l'attività dell'Ente; esercita il potere di ordinanza e svolge le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

3. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla.

4. Il Sindaco, quale capo della Amministrazione, entra in carica all'atto della proclamazione, mentre per il valido e pieno esercizio delle funzioni di Ufficiale di Governo, entra in carica dopo la prestazione del giuramento davanti al Consiglio Comunale, dopo la intervenuta convalida da parte del Consiglio stesso.

5. Il Sindaco, come Ufficiale di governo, sovrintende alle funzioni relative ai servizi di competenza statale e adotta i provvedimenti contingibili e urgenti a lui demandati dalla legge.

Art. 33 - Indirizzi generali di governo e programma amministrativo

1. Il Sindaco, entro trenta giorni dalla data di entrata in carica presenta al Consiglio Comunale, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

2. Nei successivi trenta giorni il Consiglio esamina e discute il programma presentato che viene sottoposto ad approvazione.

3. Il consiglio definisce annualmente l'attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco e dei singoli Assessori con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nell'atto deliberativo sono espressamente dichiarati coerenti con le predette linee.

4. La verifica da parte del Consiglio Comunale dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art.193 del D.L.vo 267/2000.

5. Il Consiglio, qualora ritenga che il programma di governo sia in tutto o in parte non più adeguato, può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei componenti, invitare il Sindaco a modificarlo, indicando le linee di fondo da perseguire.

Art. 34 - Competenze del Sindaco

1. Il Sindaco in particolare:

- a) nomina e revoca gli Assessori;
- b) garantisce l'unità di indirizzo politico e amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività degli Assessori per il conseguimento dei fini stabiliti nel documento programmatico;
- c) definisce l'ordine del giorno delle sedute della Giunta, d'intesa con gli

- Assessori e sentito il Segretario generale del Comune e gli altri dirigenti e/o funzionari;
- d) su autorizzazione della Giunta sta in giudizio nei procedimenti giurisdizionali o amministrativi, come attore o convenuto e promuove davanti all'autorità giudiziaria i provvedimenti conservativi e le azioni possessorie;
 - e) può sospendere l'adozione di atti concernenti la competenza di singoli Assessori e l'attività amministrativa di uffici e servizi, per sottoporli all'esame della Giunta;
 - f) promuove iniziative, sentita la Giunta, per concludere accordi di programma con gli altri enti;
 - g) esercita il potere di coordinamento e riorganizzazione, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, degli orari dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli Uffici pubblici localizzati sul territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.
 - h) può delegare proprie funzioni in modo permanente o temporaneo agli Assessori;
 - i) nomina, designa e revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

TITOLO III - ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

CAPO I - UFFICI E PERSONALE

Art. 35 - Principi strutturali ed organizzativi

1. Al fine di perseguire la massima trasparenza, efficienza e funzionalità il Comune è organizzato secondo il principio della distinzione dei ruoli tra gli organi elettivi, a cui sono affidate competenze d'indirizzo, di programmazione e di controllo, e gli organi burocratici, ai quali è affidata la gestione amministrativa e delle risorse umane e strutturali.

2. Il documento programmatico approvato dal Consiglio Comunale all'inizio della legislatura contiene la programmazione generale e pluriennale dell'attività dell'Ente e rappresenta la fonte principale di riferimento per l'organizzazione e l'utilizzazione delle risorse assieme alla Relazione previsionale e programmatica approvata contestualmente al bilancio.

3. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità in modo da realizzare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso l'elevazione del livello di produttività. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini. Nell'attuazione di tali criteri e principi i Responsabili di Settore coordinati dal Segretario comunale, o dal Direttore Generale qualora nominato, assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.

Art. 36 - Struttura organizzativa

1. L'ordinamento strutturale dell'Ente è definito da un sistema di organizzazione flessibile, ordinato per "Settori", strutture operative di massima dimensione, finalizzate a garantire l'efficacia dell'intervento nell'ambito di materie aventi caratteristiche omogenee.

2. Ad ogni Settore è preposto un responsabile che esercita funzioni di direzione dello stesso, con potestà di iniziativa, autonomia di scelta degli strumenti gestionali ed operativi di spesa nell'ambito degli stanziamenti assegnati, di gestione del personale e con responsabilità di risultato circa il perseguimento degli obiettivi assegnati al Servizio di competenza, anche in termini di efficienza ed efficacia.

3. Il Settore può essere articolato in "Unità Organizzative", strutture competenti per la gestione e l'esecuzione degli interventi in un ambito specifico ancorché organico e complesso, della materia.

4. Nell'ambito della complessiva struttura dell'Ente, il Regolamento di Organizzazione può prevedere la costituzione di altri tipi di strutture, permanenti o temporanei, allo scopo di rendere più efficaci le procedure di produzione dei servizi pubblici locali, elevare la qualità delle prestazioni ed attuare i principi di trasparenza e semplificazione dell'azione amministrativa.

5. L'organizzazione e il lavoro del personale comunale è impostata secondo le linee di indirizzo espresse dagli organi collegiali e le determinazioni adottate dalla Conferenza dei responsabili dei servizi.

6. L'Amministrazione assicura l'accrescimento delle capacità operative del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento e arricchimento professionale, riferiti alla evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.

Art. 37 – Incompatibilità

1. Il dipendente non può svolgere attività lavorative che possano far sorgere un conflitto di interessi con il Comune. La posizione di dipendente comunale è incompatibile con altri impieghi pubblici e privati, e con l'esercizio in modo abituale di attività commerciali, industriali e professionali, salvo le eccezioni di legge.

2. Ai dipendenti, compatibilmente con le esigenze del servizio, con provvedimenti motivati, secondo criteri oggettivi e predeterminati, che tengano conto delle specifiche professionalità, possono essere conferiti incarichi professionali in conformità alla legislazione vigente.

Art. 38 - Responsabili dei Settori

1. La nomina dei Responsabili di Settore viene effettuata annualmente dal Sindaco.

2. Al Responsabile di Settore, in attuazione del Decreto Legislativo 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati

dai competenti organi dell'Ente, ed in particolare:

- a) la direzione ed il controllo del Settore;
- b) il collegamento con gli altri Settori per assicurare la massima flessibilità ed efficienza della struttura amministrativa;
- c) l'espressione dei pareri previsti dall'art. 49 del Decreto Legislativo 267/2000, secondo la competenza attribuita a ciascun Settore;
- d) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
- e) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso;
- f) la stipulazione dei contratti in rappresentanza dell'Ente;
- g) gli atti di gestione finanziaria ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa;
- h) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
- i) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- j) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
- k) gli atti ad essi attribuiti dal presente Statuto, dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.
- l) Spetta ai Responsabili di Settore, assicurare nell'esercizio delle loro funzioni, la legalità, l'imparzialità, l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'attività amministrativa attuata dalla struttura dei Settori funzionali cui sono preposti. In particolare sono responsabili del risultato dell'attività svolta dal Settore loro affidato, della realizzazione dei programmi, della applicazione dei regolamenti comunali di propria competenza, dei progetti loro affidati e delle direttive loro impartite in relazione all'attività tecnica, amministrativa e contabile, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale. L'opera dei Responsabili di Settore è verificata annualmente.

Art. 39 - Segretario Generale

1. Il Segretario Generale, nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco, dal quale dipende funzionalmente, sovrintende e coordina l'esercizio delle funzioni dei Responsabili di Settore, assicurando l'unitarietà operativa dell'organizzazione comunale nel perseguimento degli indirizzi e delle direttive espresse dagli organi elettivi.

2. Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

3. Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio Comunale e della Giunta, curando la redazione dei relativi verbali.

4. Attesta l'avvenuta pubblicazione all'Albo e l'esecutività di atti e provvedimenti dell'Ente.

5. Può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente. Per gli atti di trasferimento di immobili, convenzioni riguardanti immobili, costituzione o cessione di servitù, costituzione o trasferimento di diritti reali aventi per oggetto beni immobili, l'Amministrazione può conferire apposito incarico ad un Notaio.

6. Esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco, compresa l'adozione di atti a rilevanza esterna anche comportanti impegni di spesa.

Art. 40 - Direttore Generale

1. Il Sindaco può nominare, previa deliberazione della Giunta comunale, un Direttore Generale, al di fuori della dotazione organica del personale e con contratto a tempo determinato secondo quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. I compiti e le funzioni del Direttore Generale sono definite dalla vigente normativa e dal Regolamento di cui al precedente comma.

3. In particolare il Direttore Generale esercita le seguenti funzioni:

- a) sovrintende alla gestione dell'Ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed economicità, dirige e coordina l'attività dei Responsabili di Settore nell'esercizio delle funzioni gestionali loro assegnate al fine di verificare la corrispondenza agli obiettivi fissati;
- b) predispone il piano dettagliato di obiettivi e la proposta di piano esecutivo di gestione;
- c) svolge compiti di impulso, coordinamento e controllo nei confronti dei Responsabili di settore, risolvendo eventuali conflitti di competenza che dovessero insorgere tra gli stessi ed esercitando funzioni sostitutive in caso di assenza o impedimento, nonché di accertata inefficienza;
- d) presiede le commissioni di concorso per il reclutamento del personale apicale, autorizza le missioni, i congedi ed i permessi dei Responsabili di Settore, con l'osservanza delle norme organizzative vigenti, attribuisce i trattamenti economici accessori spettanti ai Responsabili di Settore nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi di lavoro e a seguito di atto formale da adottarsi dagli organi collegiali competenti;
- e) determina, sulla base dei criteri fissati dalla Giunta Comunale e su proposta dei responsabili di Settore, l'orario di lavoro e l'orario di servizio del personale dipendente, nonché l'orario di apertura al pubblico degli uffici comunali;
- f) adotta, sentito il parere dei responsabili di Settore, provvedimenti di mobilità del personale tra i diversi settori, con esclusione della mobilità dei responsabili di Settore stessi, di competenza del Sindaco;
- g) predispone piani di attuazione, proposte, relazioni e programmi di carattere organizzativo, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi.

4. Contestualmente al provvedimento di nomina del Direttore Generale devono essere disciplinati i rapporti e le competenze con il Segretario Generale.

5. Nel caso in cui il Direttore Generale non sia nominato, le relative funzioni possono essere attribuite dal Sindaco al Segretario Generale.

Art. 41 - Vice Segretario Comunale

1. Il Vice Segretario comunale esercita le funzioni vicarie del Segretario

comunale, coadiuvandolo e sostituendolo in tutti i casi di vacanza, assenza o impedimento.

2. La qualifica predetta è attribuita al dipendente di livello apicale preposto alla direzione del Settore Affari Generali, purché in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per l'accesso al posto di Segretario comunale.

3. Il provvedimento disciplinante i rapporti e le competenze tra il Segretario Generale e il Direttore Generale si applica anche al Vice Segretario Generale nel caso di reggenza di quest'ultimo della Segreteria Generale e nel caso di convenzionamento della Segreteria Generale con altra Amministrazione Comunale, qualora la quota di tempo – lavoro del Segretario Generale presso il Comune di Reggello sia inferiore al 50% di quella totale.

Art. 42 - Conferenza dei Responsabili dei Settori

1. Per un miglior esercizio delle funzioni dei Responsabili dei Settori, per favorirne l'attività per progetti e programmi, è istituita la Conferenza permanente dei Responsabili dei Settori presieduta e diretta dal Segretario comunale o dal Direttore Generale, ove nominato, anche ai fini dell'esercizio della sua attività di coordinamento.

2. Nel rispetto delle competenze previste dalla normativa vigente nell'Ente per gli organi elettivi, per il Segretario, per il Direttore Generale ove nominato, e per i Responsabili dei Settori, alla conferenza spettano funzioni propositive, di indirizzo, consultive, organizzative, istruttorie ed attuative.

3. Il funzionamento e le modalità d'esercizio delle attribuzioni sono disciplinate dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 43 - Comitato di Coordinamento Tecnico

1. Il sindaco istituisce un Comitato di coordinamento tecnico come strumento di esercizio delle attività direzionale e di coordinamento dell'attività amministrativa, finalizzata al supporto di predisposizione degli atti di programmazione e di bilancio e alla traduzione operativa degli obiettivi di gestione individuati dalla giunta.

2. Essa è composta dal sindaco o suo delegato, dal Segretario generale, dal Direttore Generale ove nominato, e dal Vice Segretario Generale.

3. Il Comitato di Coordinamento è convocato e coordinato dal sindaco o da suo delegato.

4. Il funzionamento del predetto organo è disciplinato dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

Art. 44 – Dirigenza

1. L'Amministrazione comunale può operare avvalendosi della dirigenza, alla quale spettano i poteri e le attribuzioni stabilite dalla legge.

Art. 45 - Personale a contratto

1. Per la copertura dei posti di responsabile dei servizi o degli uffici, di alta specializzazione o di qualifiche dirigenziali il Comune, fermo restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, può ricorrere a contratti a tempo determinato di diritto pubblico o con deliberazione motivata, di diritto privato. Tali contratti non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco ed il relativo trattamento economico viene determinato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

2. Inoltre possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica e con criteri, modalità e limiti stabiliti dal Regolamento sull'ordinamento degli Uffici e dei Servizi, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari di area direttiva, solo in assenza di professionalità analoghe all'interno dell'Ente. Tali contratti possono essere stipulati in misura complessivamente non superiore al cinque per cento della dotazione organica dell'Ente, non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco ed il relativo trattamento economico viene determinato nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento.

3. Il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi reca la disciplina di dettaglio, nel rispetto della legge e del presente Statuto circa quanto stabilito nei due commi precedenti.

Art. 46 - Potere di programmazione della Giunta

1. La Giunta, a cadenza periodica e con propria deliberazione a carattere di indirizzo, individua le posizioni dirigenziali necessarie, la loro collocazione nell'ambito della struttura dell'Ente, le rispettive modalità di acquisizione.

CAPO II - SERVIZI PUBBLICI

Art. 47 - Forme di gestione

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale e rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del Comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende speciali, di consorzio, di società per azioni a capitale misto pubblico-privato o in economia diretta.

4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione e consorzio.

5. In ogni caso la deliberazione del Consiglio Comunale deve essere accompagnata da un'analisi economica dei costi, dei ricavi e dei benefici di pubblico interesse che motivi la scelta della forma di gestione dei servizi.

6. Nel caso in cui il Comune opti per forme di gestione diverse da quella diretta, deve comunque essere salvaguardato il diritto al lavoro del personale comunale precedentemente impiegato nel settore interessato.

7. Nell'organizzazione dei servizi devono essere comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

Art. 48 - Concessione di servizi

1. I servizi pubblici sono gestiti con concessioni a terzi quando sussistano comprovate ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale.

2. La concessione a terzi è attivata con gara a cui è garantita la massima pubblicità.

3. Per le attività sociali, il Comune può conferire mediante concessione ad associazioni del volontariato, o comunque senza fini di lucro, la gestione di servizi e strutture.

Art. 49 - Costituzione di aziende speciali

1. Per la gestione di servizi che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale il Comune può valersi di Aziende speciali, garantendo tuttavia ai Consiglieri comunali l'esercizio del potere di controllo e l'accesso agli atti sociali di interesse pubblico, al fine di garantire la trasparenza della gestione.

2. Le Aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio Statuto approvato dal Consiglio Comunale.

3. Le Aziende speciali informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità; hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

Art. 50 - Approvazione dello Statuto

1. Il Consiglio Comunale approva gli statuti delle Aziende speciali che debbono rispondere a principi di unitarietà con l'indirizzo generale del Comune, di separazione tra i poteri di indirizzo e di controllo attribuiti agli organi elettivi e di gestione attribuiti al direttore e ai dirigenti, e quelli di responsabilità e di gerarchia nell'organizzazione interna dell'Azienda.

2. Gli statuti sociali devono contenere, assicurare e disciplinare le forme per l'esercizio del potere di controllo da parte dei Consiglieri comunali.

Art. 51 – Organi

1. Sono organi dell'Azienda il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

2. Il Presidente e i componenti del Consiglio di amministrazione, il cui numero è stabilito nello statuto aziendale, sono nominati dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale.

Art. 52 – Istituzione

1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali che necessitano di particolare autonomia gestionale, senza rilevanza imprenditoriale, costituisce Istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'istituzione e previa redazione di apposito piano tecnico-finanziario dal quale risultino: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.

2. Il regolamento di cui al precedente comma determina altresì la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo della istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati gestionali.

3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità

4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo dell'istituzione.

5. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

Art. 53 - Il Consiglio di amministrazione

1. Il Consiglio di amministrazione ed il Presidente sono nominati nei termini di legge dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, tra coloro che hanno i requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione, anche in rappresentanza di soggetti interessati, scelti tra una rosa di nomi proposti dalle associazioni operanti sul territorio che abbiano relazione col servizio.

2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il Consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

3. Il consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a carattere generale previsti dal regolamento.

Art. 54 - Il Presidente

1. Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sulla esecuzione degli atti del consiglio e adotta in caso di necessità ed urgenza provvedimenti da sottoporre a ratifica nella prima seduta del consiglio di amministrazione.

Art. 55 - Il Direttore

1. Il direttore dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari

ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.

Art. 56 - Revoca degli amministratori delle Aziende e delle Istituzioni

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, possono essere revocati dal Sindaco, che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

Art. 57 - Società per azioni a capitale pubblico locale

1. Il Comune, per la gestione di servizi, può promuovere la costituzione di S.p.A. a capitale pubblico locale, senza il vincolo della maggioranza azionaria, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. Può altresì aderire, per la gestione di servizi di cui all'art. 112 del D. Lgs. n.267/2000 a S.p.A. già esistenti, costituite con le finalità e secondo le modalità di cui alle leggi vigenti.

3. Negli statuti di tali Società devono essere previste le forme di raccordo e di collegamento tra le società stesse ed il Comune e gli enti pubblici costituenti le medesime e le forme di vigilanza e controllo del Comune sulle stesse.

4. Il Comune, con gli altri Enti interessati, può provvedere alla scelta dei soci privati ed all'eventuale collocazione dei titoli azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica.

5. I rappresentanti del Comune in seno agli organi societari sono nominati dal Sindaco tra coloro che:

- a) abbiano i requisiti per la nomina a Consigliere comunale;
- b) siano in possesso di una speciale competenza tecnica ed amministrativa per studi compiuti o per esperienze di direzione amministrativa acquisite presso aziende pubbliche o private;
- c) non si trovino in condizione di incompatibilità a causa della partecipazione diretta od indiretta ad attività concorrenti con quella della S.p.A.;
- d) non siano stati oggetto di provvedimenti di revoca dalla nomina di rappresentanti dell'Ente in seno ad istituzioni, aziende speciali od altre S.p.A. a partecipazione pubblica.

Art. 58 - Gestione in economia

1. L'organizzazione e l'esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

2. L'Amministrazione individua, in sede di predisposizione dei programmi, gli standards ai quali commisurare la qualità dei servizi erogati, ogni qualvolta sia previsto dalla legge regionale o da atti della provincia, e comunque ogniqualvolta ciò sia tecnicamente possibile.

TITOLO IV - CONTROLLO DI GESTIONE

Art. 59 - Principi e criteri

1. Il bilancio di previsione, il conto consuntivo e gli altri documenti contabili dovranno favorire una lettura per programmi ed obiettivi affinché siano consentiti, oltre al controllo finanziario e contabile, anche quello sulla gestione e quello relativo alla efficacia dell'azione del Comune.

2. L'attività di revisione potrà comportare proposte al Consiglio Comunale in materia di gestione economico-finanziaria dell'Ente. È facoltà del Consiglio richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in ordine agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riguardo all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

Art. 60 - Revisori dei conti

1. Le norme regolamentari disciplinano gli aspetti organizzativi e funzionali dell'ufficio dei revisori dei conti e ne specificano le attribuzioni di controllo.

2. I revisori dei conti oltre a possedere requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, devono possedere quelli di eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere comunale.

3. Il regolamento potrà prevedere ulteriori cause di incompatibilità, al fine di garantire la posizione di imparzialità ed indipendenza. Saranno altresì disciplinate con il regolamento le modalità di revoca e di decadenza, applicando, in quanto compatibili, le norme del codice civile relative ai sindaci delle S.p.A.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni con modalità e limiti definiti nel regolamento, i revisori avranno diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle loro competenze.

TITOLO V – FORME DI COOPERAZIONE

Art. 61 - Principi generali di cooperazione

1. Il Comune di Reggello promuove lo sviluppo economico sociale e civile della comunità locale e provvede alla gestione di servizi anche attraverso forme di collaborazione con altri enti pubblici, secondo le modalità stabilite dai rispettivi ordinamenti.

2. Può dar vita altresì a forme di consultazione e coordinamento politico e programmatico con altri enti locali.

3. Per dare attuazione alle finalità di cui ai commi precedenti il Comune si avvale anche degli altri istituti previsti dal D. Lgs. n.267/2000.

Art. 62 – Convenzioni

1. Per la gestione coordinata di determinate funzioni o servizi, ovvero per

la realizzazione di opere pubbliche, il Comune può stipulare apposite convenzioni con altri Comuni e con la Provincia.

2. Le convenzioni, contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale.

Art. 63 – Consorzi

1. Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, a carattere imprenditoriale, può costituire con altri Comuni e la Provincia un consorzio secondo le norme vigenti.

2. Il Consiglio Comunale approva con la maggioranza prevista dalla legge la relativa convenzione unitamente allo statuto del Consorzio.

3. Il Comune è rappresentato nell'assemblea del Consorzio dal Sindaco o da un suo delegato con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione o dallo statuto del Consorzio.

Art. 64 - Accordi di programma.

1. Gli accordi di programma sono promossi per dare attuazione ad interventi che richiedano l'azione coordinata di più enti ed amministrazioni pubbliche.

2. La procedura è avviata dal Sindaco, quando il Comune di Reggello abbia competenza primaria o prevalente nella realizzazione dell'intervento.

3. L'accordo di programma è definito e sottoscritto dal Sindaco, dai rappresentanti legali di tutte le amministrazioni interessate nonché dai soggetti pubblici a cui l'accordo ponga determinati obblighi o adempimenti.

4. Il contenuto dell'accordo di programma, oltre alla conformità a leggi statali e regionali, deve prevedere:

- a) i programmi delle opere da realizzare, gli obblighi e gli adempimenti dei soggetti partecipanti, i tempi di attuazione, gli aspetti finanziari;
- b) la composizione del collegio arbitrale cui compete la vigilanza sull'esecuzione dell'accordo.

TITOLO VI - PARTECIPAZIONE DECENTRAMENTO E DIRITTO DI ACCESSO

CAPO I - ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 65 - Promozione dell'associazionismo e del volontariato

1. Il Comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politica, amministrativa, economica e sociale della comunità. A tal fine riconosce, valorizza e favorisce il costituirsi di libere associazioni che intendono concorrere con metodo democratico e senza scopo di lucro al perseguimento delle predette attività.

2. Il Comune riconosce le organizzazioni di volontariato, libere ed autonome espressioni della Comunità, e ne sostiene l'attività per il conseguimento di finalità pubbliche e l'affermazione dei valori di solidarietà, in

attuazione dei principi stabiliti dalla legge 11.08.91 n. 266.

3. Il Comune riconosce altresì le associazioni Pro Loco quali strumenti di base per la tutela dei valori naturali, artistici e culturali del territorio, nonché di promozione delle attività turistiche.

Art. 66 - Albo delle associazioni

1. Per le finalità di cui alla legge 241/90 e per esigenze di pubblicità ed informazione rivolta alla collettività il Comune istituisce, entro sei mesi dall'approvazione dello Statuto, l'Albo comunale delle Associazioni, del volontariato e delle Pro Loco.

2. L'iscrizione nell'Albo è subordinata alla presentazione, da parte dell'organismo che ne fa richiesta, del proprio atto costitutivo e dello statuto.

3. Il Comune può assegnare contributi alle associazioni, alle organizzazioni di volontariato e alle Pro Loco, nel rispetto dei criteri stabiliti dall'apposito regolamento consiliare adottato in applicazione della legge 241/90.

Art. 67 - Consulte e Forum

1. Il Comune può promuovere la costituzione di organismi di partecipazione quali consulte e forum, disciplinandone la composizione ed il funzionamento con appositi regolamenti approvati dal Consiglio Comunale.

Art. 68 - Consigli di partecipazione

1. Considerata la particolare conformazione del territorio comunale e avuto riguardo alle esperienze di decentramento sperimentate, il Comune promuove la partecipazione dei cittadini all'amministrazione comunale, oltre che con le modalità di cui ai precedenti articoli, anche mediante la costituzione di Consigli di partecipazione per ciascuna delle frazioni elencate all'art. 4, con possibilità anche di un accorpamento degli stessi.

2. Il regolamento stabilisce il numero dei consigli da istituire, il loro coordinamento, le materie nelle quali si esplica la loro attività, il numero dei membri, i criteri di nomina, la composizione, le modalità per l'esercizio dei poteri e delle funzioni.

Art. 69 – Petizioni

1. I cittadini del Comune possono rivolgere al Sindaco petizioni su temi di competenza comunale al fine di esporre problemi e necessità e chiedere adeguati provvedimenti amministrativi.

2. Le petizioni devono essere sottoscritte da almeno 200 cittadini residenti con firma leggibile e con indicazione accanto alla stessa, del cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza del firmatario.

3. Ad ogni petizione dovrà essere fornita dagli organismi competenti risposta scritta da inviare all'indirizzo del primo firmatario, od altro indirizzo espressamente indicato entro quarantacinque giorni dall'arrivo della stessa.

Art. 70 – Istanze

1. Ciascun cittadino del Comune può rivolgere istanze scritte al Sindaco, in merito alle competenze del Comune, per segnalare disfunzioni o proporre soluzioni.

2. L'amministrazione comunale è tenuta, attraverso gli organismi competenti, a fornire una risposta scritta entro 60 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Art. 71 – Proposte

1. I cittadini, e i Consigli di partecipazione, possono avanzare al Comune proposte di adozione di deliberazioni in merito alle materie di competenza della Giunta e del Consiglio.

2. La proposta, salvo sia presentata da un Consiglio di partecipazione, deve essere sottoscritta da almeno 600 cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune, con firma leggibile e con indicazione, accanto alla stessa, del cognome, nome e luogo di residenza.

3. L'ammissibilità delle proposte è demandata alla valutazione della conferenza dei capigruppo, se trattasi di materie che riguardano il Consiglio Comunale, oppure al Sindaco se riferita ad argomenti di competenza della Giunta.

4. Il Sindaco è tenuto a iscrivere la proposta all'o.d.g. del Consiglio o della Giunta entro 45 giorni dalla data di presentazione.

Art. 72 - Referendum Consultivo

1. E' ammesso referendum consultivo ed abrogativo su questioni di rilevanza generale inerenti materie di esclusiva competenza Comunale.

2. Il referendum è indetto dal Sindaco su richiesta della maggioranza assoluta del Consiglio Comunale ovvero di un numero di cittadini iscritti alle liste elettorali del Comune non inferiore al 12%.

3. Sono escluse dalla consultazione referendaria le questioni inerenti:

- a) Statuto e i regolamenti Comunali;
- b) Bilancio e tributi;
- c) Nomine.

4. Hanno diritto di partecipare alla consultazione tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune.

5. La legittimità del quesito referendario, articolato in unica domanda formulata in modo chiaro e conciso è valutata da una commissione costituita da tre esperti tecnico-giuridici nominati dal Consiglio Comunale.

6. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e autenticazione delle firme dei sottoscrittori, gli aspetti organizzativi per lo svolgimento delle operazioni di voto, le forme di pubblicità.

7. Per quanto non disciplinato dallo Statuto o dal regolamento si applicano le norme relative ai referendum nazionali.

Art. 73 - Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto se ha partecipato alla consultazione la maggioranza degli elettori iscritti alle liste elettorali e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi; altrimenti è dichiarato respinto. Il Sindaco sulla base dei risultati elettorali proclama l'esito del referendum e cura che allo stesso venga data adeguata pubblicità.

2. In caso di esito negativo non potrà essere riproposto lo stesso quesito referendario prima che siano trascorsi 5 anni.

4. Se l'esito è favorevole il Sindaco è tenuto a proporre al Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

5. In caso di referendum abrogativo entro i 10 giorni successivi alla proclamazione dei risultati, il Sindaco, in caso di accoglimento del quesito referendario, dispone per l'abrogazione dei relativi atti amministrativi sottoposti a referendum.

CAPO II - DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

Art. 74 - Principi generali

1. Il Comune di Reggello attribuisce particolare rilevanza all'informazione da rendere ai cittadini, sia relativamente ai propri servizi che a quelli erogati da altri livelli istituzionali.

2. Cura pertanto la periodica redazione di pubblicazioni e opuscoli per fornire informazioni circa il funzionamento dei servizi e le condizioni e i requisiti necessari per accedervi.

3. Promuove iniziative editoriali che valorizzino l'arte, la cultura e l'economia del territorio e che diano conto degli atti di maggior rilievo ed interesse per i cittadini approvati dal Consiglio e dalla Giunta Municipale.

Art. 75 - Pubblicità degli atti

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

2. Deve comunque essere garantita ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, con esclusione di quelli soggetti a segreto o divieto di divulgazione previsto dalla legge.

3. Non è ammesso l'accesso ai documenti preparatori per la formazione di atti normativi ed amministrativi generali.

4. Presso l'ufficio segreteria del Comune e la biblioteca comunale devono essere tenuti a disposizione dei cittadini, per la consultazione, un esemplare

della Costituzione, dello Statuto della Regione Toscana, del presente Statuto, la raccolta della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e dei regolamenti Comunali.

Art. 76 - Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Tutti i cittadini singoli ed associati, hanno diritto di accedere agli atti e ai documenti amministrativi - secondo le modalità stabilite dal regolamento che dovrà contemperare l'esercizio di tale diritto con il normale lavoro degli uffici - per ottenere il rilascio di copie previo pagamento dei soli costi di riproduzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo.

2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata.

3. Il Sindaco ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti fino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa.

4. Il regolamento per il diritto di accesso:

- a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
- b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e le procedure e sull'ordine di esame delle domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano;
- c) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni, alle PRO LOCO, di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa.

CAPO III - IL DIFENSORE CIVICO

Art. 77 – Istituzione

1. E' istituito l'Ufficio del Difensore Civico a garanzia del buon andamento e dell'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. In accordo con gli altri Comuni che fanno parte della Comunità Montana Mugello/Alto Mugello/Valdisieve e/o del Valdarno fiorentino, potrà essere istituito un unico Difensore Civico.

3. Per la nomina del Difensore Civico potrà essere inoltre stipulata convenzione con la Regione Toscana ai sensi art. 3, comma 2 L.R. n. 4/1994.

4. Il Difensore Civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del Comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

Art. 78 – Attribuzioni

1. A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il Difensore Civico interviene presso l'Amministrazione Comunale e presso gli enti e le aziende da esso dipendenti per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.

2. Il Difensore Civico è tenuto a segnalare eventuali abusi, disfunzioni,

carenze, ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini e può inoltre intervenire, di propria iniziativa, di fronte ai casi di particolare gravità già noti e che stiano preoccupando la cittadinanza.

3. Il Difensore Civico ha diritto di ottenere dagli Uffici del Comune e dagli Enti ed Aziende dipendenti copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia inerente alla questione trattata.

4. Il rilascio di atti e documenti è a titolo gratuito. Il Difensore Civico non può utilizzare tali atti per fini diversi da quelli d'ufficio ed è tenuto al segreto secondo le norme di legge.

5. Al Difensore Civico sono altresì attribuite le funzioni previste dall'art. 17, comma 39 della legge n. 127/1997.

Art. 79 - Nomina e requisiti

1. Il Difensore Civico è eletto con deliberazione del Consiglio Comunale a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati al Comune.

2. Il Difensore Civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di Consigliere Comunale ed essere scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.

3. L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con l'esercizio di qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché di qualsiasi commercio o professione che lo pongono in rapporto con il Comune di Reggello.

4. Nel caso di un unico Difensore Civico a livello di Comunità Montana, il sistema di elezione verrà determinato in accordo con gli altri Comuni o Enti nella deliberazione consiliare istitutiva.

Art. 80 - Durata in carica – Revoca

1. Il Difensore Civico dura in carica quattro anni e non può essere riconfermato.

2. I poteri del Difensore Civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.

3. Il Difensore Civico può essere revocato, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottarsi a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune, per gravi motivi inerenti all'esercizio delle sue funzioni.

Art. 81 - Rapporti con il Consiglio Comunale

1. Il Difensore Civico invia al Consiglio Comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi e irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.

2. Il Consiglio Comunale, esaminata la relazione, adotta le determinazioni di sua competenza che ritenga opportune.

3. Il Difensore Civico partecipa di diritto, come osservatore, alle riunioni

del Consiglio Comunale senza diritto di parola o di voto ancorché consultivo. Può esprimere la propria pubblica opinione solo se richiesto dal Sindaco o da chi presieda l'organo collegiale.

Art. 82 - Mezzi del Difensore Civico

1. Il Consiglio Comunale stabilisce la sede dell'ufficio del Difensore Civico e determina, con apposito regolamento, le funzioni, le modalità di accesso dei cittadini, il trattamento economico e quanto altro necessario per l'assolvimento di tale compito.

TITOLO VII - FUNZIONE NORMATIVA

Art. 83 – Statuto

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.

Art. 84 - Regolamenti

1. Il Comune emana regolamenti:
 - a) nelle materie ad essi demandate dalla legge o dallo Statuto;
 - b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli Enti Locali la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme generali e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i Regolamenti comunali sono adottati nel rispetto delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, a ciascun Consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'art. 66 del presente Statuto.
5. Nella formazione dei Regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I regolamenti sono soggetti a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva, quale forma di pubblicità per consentirne la effettiva conoscibilità. Essi debbono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

Art. 85 - Adeguamento delle fonti normative comunali

1. Gli adeguamenti dello Statuto e dei regolamenti debbono essere

apportati nel rispetto dei principi dell'ordinamento comunale contenuti nella Costituzione, nel D. Lgs . 267/2000 ed in altre leggi e nello Statuto stesso entro 120 giorni successivi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni.

Art. 86 – Ordinanze

1. Il Sindaco emana ordinanze in applicazione di norme legislative e regolamentari.

2. Le ordinanze di cui al comma 1. devono essere pubblicate per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarle.

3. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 54 del D. Lgs. n.267/2000 e le ordinanze negli altri casi previsti dalla legge. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati. La loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.

4. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.

5. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma terzo.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 87 - Modifiche allo Statuto

1. E' ammessa l'iniziativa, da parte di almeno il 15% dei cittadini appartenenti al corpo elettorale di proporre modificazioni allo Statuto mediante la presentazione di un progetto redatto in articoli. Si applica in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare.

2. Le deliberazioni di revisione dello Statuto sono approvate dal Consiglio Comunale con le modalità di cui all'art. 6, del Decreto Legislativo 267/2000.

Art. 88 - Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, una volta divenuto esecutivo, entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune.

2. Il Consiglio Comunale promuove le iniziative ritenute idonee ad assicurare la conoscenza da parte di tutti i cittadini dello Statuto e delle eventuali modifiche ad esso apportate.